

COMUNE DI GISSI

Provincia di Chieti

SETTORE TECNICO URBANISTICO

COPIA

Determinazione **N°97** del **25-07-2025**

PROPONENTE: Marco Piccirilli
SETTORE: TECNICO-URBANISTICO
UFFICIO: TECNICO

OGGETTO:	DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI (ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.) relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S. - Art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28) per la costruzione ed esercizio, nella località Selva di Gissi (Foglio 14 Particelle 209, 211, 4049, 4051), dell'IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA FISSO A TERRA DI POTENZA PARI A 4500,00 KW - Proponente ENERGY ONE S.R.L., C.F./P.IVA 02799700691 (Rif. cod. rintracciabilità 409219718). -
-----------------	--

L'ufficio intestato, ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge 07.08.1990, n. 24, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- il Decreto Legislativo 29.12.2003, n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed in particolare l'art. 12, secondo cui "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ... sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (in G.U. n. 219 del 18.09.2010), con cui sono state emanate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ("Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"), con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all'art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (G.U. n. 285 del 30.11.2021 - Suppl. Ordinario n. 42), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", per la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- le Linee Guida Ministeriali datate Giugno 2022 ("Linee guida in materia di impianti agrivoltaici");
- il Decreto 21 giugno 2024 (G.U. n. 153 del 02.07.2024);
- il Decreto Legislativo 25.11.2024, n. 190 (G.U. n. 291 del 12.12.2024), recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118";
- la L.R. 25 marzo 2025 n. 8;

VISTA l'istanza / SCIA datata 11.01.2024, da parte della Società Energy One Srl (C.F./P.IVA 02799700691), corredata da documentazione tecnica ed amministrativa:

- trasmessa con invii plurimi tramite PEC acquisiti ai Prott. nn. 389, 390, 418 e 419 del 12/01/2024;
- integrata tempo per tempo con invii parimenti plurimi ai Prott. nn. 1420, 1421 e 1422 del 09/02/24, al Prot. n. 8124 del 08.08.2024 ed ai Prott. nn. 11769, 11770 e 11776 del 20/11/24;

il tutto concernente la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 4500 KW, da realizzare su terreno in agro di Gissi allo Loc. Selva, identificato catastalmente dalle particelle 209, 211, 4049 e 4051 del foglio di mappa 14);

CONSIDERATO che l'istanza e la documentazione di progetto per il procedimento a cui il presente atto si riferisce sono state rese disponibili agli atti del Comune e/o telematicamente, perciò stesso, pur non materialmente allegate, sono da intendersi parte integrante della presente narrativa;

CONSIDERATO che il sottoscritto, Responsabile del Settore Tecnico Urbanistico nominato con Decreto del Sindaco n. 18 dell'11/07/2024, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 2 della L. 241/1990, è Responsabile del Procedimento, che verifica, attesta e conferma l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

VISTA la nota Prot. n. 12084 del 28.11.2024, di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., finalizzata all'acquisizione dei relativi pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per assentire l'iniziativa proposta, con invito a parteciparvi alle amministrazioni, agli enti ed ai gestori di pubblici servizi, potenzialmente interessati a esprimere le proprie determinazioni, come da seguente elenco dei destinatari:

Prospetto n. 1	
Enti, Amministrazioni e gestori pubblici servizi invitati	Indirizzi PEC
Ministero della Cultura SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA	sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Infrastrutture e sicurezza - UNMIG	unmig.roma@pec.mase.gov.it
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) DGSCERP - Div. XVIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo	dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it e/o dgst.div10@pec.mimit.gov.it
Ministero della Difesa Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M. 3 ^a Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio	aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it
Comando Militare Esercito Abruzzo	cme_abruzzo@postacert.difesa.it
ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile	protocollo@pec.enac.gov.it
ENAV Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo	protocollogenerale@pec.enav.it
AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Abruzzo e Molise	dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale	protocollo@pec.autoritadistrettoac.it
COMANDO VIGILI DEL FUOCO di Chieti	com.chieti@cert.vigilfuoco.it
REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE (DPC)	dpc@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio (DPC032)	dpc032@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio Valutazioni Ambientali (DPC002)	dpc002@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio Politica Energetica (DPC025)	dpc025@pec.regione.abruzzo.it
REGIONE ABRUZZO Dipartimento Infrastrutture e Trasporti (DPE)	dpe@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio Genio Civile di Chieti (DPE017)	dpe017@pec.regione.abruzzo.it
REGIONE ABRUZZO Dipartimento Agricoltura (DPD)	dpd@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio Foreste e Parchi (DPD021)	dpd021@pec.regione.abruzzo.it
- Servizio Territoriale per l'agricoltura Abruzzo Sud (DPD026)	dpd026@pec.regione.abruzzo.it
ARTA ABRUZZO - Sede Centrale - Distretto Sub-provinciale di San Salvo	protocollo@pec.artaabruzzo.it
PROVINCIA DI CHIETI	protocollo@pec.provincia.chieti.it
ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI	info@pec.asl2abruzzo.it
Consorzio di Bonifica Sud - Vasto	consorzioBonificasud@pec.it
E.R.S.I. Ente Regionale Servizio Idrico	protocollo@pec.ersi-abruzzo.it
S.A.S.I. SPA	sasispa@legalmail.it

SNAM - Distretto Sud Orientale - Centro di Vasto	centrovasto@pec.snamretegas.it
A-DISTRIBUZIONE GAS SRL	amministrazione@pec.adistribuzionegas.it
A.R.A.P. Azienda Regionale per le Attività Produttive	arapabruzzo@pec.it
E-DISTRIBUZIONE SPA	e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
TERNA S.p.A.	info@pec.terna.it
COMUNE DI GISSI Sig. Sindaco ed Uffici e Servizi - Sede	comunegissi@legalmail.it

ed altresì inviata alla Società ENERGY ONE SRL ed all'Arch. MECOLI FILOMENA, rispettivamente proponente e progettista, con l'indicazione del termine perentorio assegnato ad Amministrazioni/Enti/gestori di beni o servizi pubblici per rendere le loro determinazioni, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990;

VISTO il verbale n. 1 del 10.03.2025, riguardante la fase asincrona della Conferenza di Servizi, da cui, fra l'altro, risulta che entro il termine perentorio di conclusione della Conferenza di Servizi Asincrona (fissato per il giorno 26.02.2025) taluni delle Amministrazioni terze e dei gestori di pubblici servizi coinvolti, parte di quelli convocati in Conferenza, hanno espresso i loro pareri, elencati per estremi e con una sintesi del relativo tenore nel seguente prospetto comprensivo degli eventuali in precedenza autonomamente acquisiti, fermo restando che il relativo testo integrale è consultabile agli atti del procedimento:

Prospetto n. 2			
Autorità Emittente	Estremi Protocollo Emittente	Estremi Protocollo Ricevente (Comune di Gissi)	Tenore saliente del Contenuto
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale	n. 5790/24 del 27-05-24	n. 5476 del 28-05-24	Parere favorevole sullo Studio di compatibilità idrogeologica riferito alla sola realizzazione di campo fotovoltaico, alle condizioni di cui in Relazione Istruttoria (parte integrante del parere), con richiamo alla necessità del massimo rispetto di quanto disposto dal D.M. 17-1-2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" e con prescrizione della predisposizione di un piano di monitoraggio del versante e la redazione di rapporti annuali
MIMIT - Div. X - ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO	(ITLA/III/DP) n. 116608 del 29.11.24	n. 12172 del 29-11-24	Richiesta di dichiarazione asseverata per linee di comunicazione elettroniche, ai sensi del D.Lgs. n. 48/2024, che modificato l'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), come da modello alla stessa allegato - rif. Pratica 5649 CH
Provincia di Chieti	n. 26526 del 03-12-24	n. 12311 del 03/12/24	Richiesta di indicare puntualmente le eventuali interferenze degli interventi da realizzare con riferimento agli attraversamenti delle aste fluviali di competenza provinciale e, nel caso le connessioni interessino la viabilità provinciale, di contattare il Servizio Concessioni - attraversamenti stradali.
Regione Abruzzo - SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI - DPE017	n. 468062 del 03.12.24	n. 12327 del 03-12-24	Non risultano ascritte competenze in merito, considerato che per l'interferenza con i corsi d'acqua pubblica secondari, necessita l'acquisizione del Parere della Provincia di Chieti.
Consorzio Bonifica Sud - Vasto	n. 3822 del 05/12/24	n. 12445 del 05/12/24	L'intervento per la costruzione dell'impianto FV non interferisce con nessun manufatto di competenza del Consorzio, quindi non tenuto al rilascio di alcuna autorizzazione

Snam Rete Gas Spa	n. 188 del 03/12/24	n. 12467 del 06-12-24	La società Snam Rete Gas SpA comunica che, sulla base della documentazione progettuale ricevuta, le opere e i lavori non interferiscono con gli impianti della stessa. Tuttavia, in caso di modifiche o varianti al progetto, sarà necessario un nuovo coinvolgimento della Snam Rete Gas SpA per valutare eventuali interferenze, evidenziato che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione, con richiamo alla responsabilità in caso di danni (rif. (DI.SOR-CVAS/AV/EAM91641)
Provincia di Chieti	n. 27175 del 10-12-24	n. 12601 del 10/12/24	Dal punto di vista della viabilità, non si rileva interferenza tra le strade provinciali e le opere di progetto; si precisa che la proponente sarà responsabile delle opere eseguite nonché di eventuali manomissioni e/o danni alle strade provinciali viciniori riconducibili all'esecuzione delle opere in progetto. Necessità di acquisire le autorizzazioni dal competente Ufficio Concessioni Stradali in merito a eventuali occupazioni o modifiche alla circolazione stradale.
Regione Abruzzo - SERVIZIO POLITICA ENERGETICA – DPC025	n. 489155/24 del 16.12.24	n. 12854 del 16-12-24	Il Servizio dichiara di non avere competenza nell'ambito della procedura prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 28/2011; tale dichiarazione si intende riportata negli atti conclusivi del procedimento e non può essere qualificata come assenso senza condizioni. A titolo collaborativo, il Servizio suggerisce la richiesta di chiarimenti in merito all'applicabilità di uno dei casi di esclusione previsti dal D.L. 63/2024, come indicato nel secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021.
Provincia di Chieti	n. 27618 del 16-12-24	n. 12857 del 16/12/24	Comunicazione, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Energy One Srl con la nota del 05/12/2024, acquisita agli atti della Provincia di Chieti nella medesima data al prot. n. 26821, di non titolarità di una posizione qualificata nel procedimento finalizzato al rilascio dei titoli autorizzativi, non avendo competenze proprie da esprimere nella conferenza dei servizi indetta
Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Chieti	n. 14509 del 16.12.24	n. 12873 del 17/12/24	Comunicazione che l'impianto fotovoltaico non rientra tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, con indicazione di alcune misure di sicurezza antincendio da adottare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 03.09.2021.
Comune di Gissi	n. 12902 del 17/12/24	-	Richiesta di verifica dell'applicabilità dei casi di esclusione introdotti dal D.L. 63/2024, come previsto dal secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021.
Regione Abruzzo - SERVIZIO FORESTE E PARCHI – DPD021	n. 497415 del 20.12.24	n. 13093 del 23-12-24	E' richiesta una verifica della natura della vegetazione da eliminare e delle possibili interferenze con quella forestale eventualmente presente. Eventuali tagli di piante necessari per l'esecuzione dei lavori dovranno rispettare le procedure stabilite dalla normativa vigente (L.R. 3/2014).
ARAP	n. 11216 del 23.12.24	n. 13201 del 24.12.24	Concessione nulla osta dell'ARAP alla proponente per conto di E-DISTRIBUZIONE S.p.a. per intervento di realizzazione nuova linea MT20KV per connessione dell'impianto

			FV, con prescrizioni, come da relativa Determina n. 73 del 23.12.2024
Comando Militare Esercito "Abruzzo Molise"	n. 16538 del 27-12-24	n. 13247 27-12-24	Parere favorevole all'esecuzione dei lavori richiesti sulla base del progetto presentato, ai sensi di quanto disciplinato ex art. 334 parte prima, libro secondo, titolo VI del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), recante "Limitazioni a bene e attività altrui nell'interesse della Difesa" (Prat. 196/2024)
ARTA Abruzzo	n. 5086/2025 del 06/02/25	n. 1383 07-02-25	Richiesta di integrazione ai fini di espressione di parere (2024_720), rilevata l'assenza di documentazione inerente all'impatto acustico (Legge 447/1995, art. 8 comma 4) e all'impatto elettromagnetico dell'opera
Agenzia del Demanio	n. 2285 del 25.02.25	n. 2223 del 26-02-25	Poiché il sito dell'impianto non interessa aree di proprietà dello Stato, non si ritiene di dover esprimere alcun parere nel merito. In ogni caso si rappresenta che qualora gli interventi andassero ad incidere su aree di Demanio Pubblico dello Stato, ovvero su aree appartenenti al patrimonio dello Stato, dovrà essere notiziata l'Agenzia del Demanio per l'eventuale rilascio di idoneo titolo per l'utilizzo del bene, salvo il coinvolgimento delle altre Amministrazioni/enti gestori di specifiche tipologie di beni demaniali.
ARTA Abruzzo	n. 7979/2025 del 25/02/25	n. 2230 del 26/02/25	Si evidenzia che la documentazione integrativa trasmessa dalla proponente ed acquisita dall'ARTA in data 11/02/2025 con n. di prot. 5532 (e dal Comune di Gissi con n. 1491 del 11.02.2025) è inerente al calcolo della "Distanza di Prima Approssimazione" (DPA), seguendo la metodologia esposta dal DM 29.05.2008 - G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O. n. 160), della sola cabina elettrica di consegna. Anche per le altre opere previste per la connessione alla rete, come elencate nella documentazione integrativa (e dunque nella stessa nota ARTA), dovrà parimenti essere previsto il calcolo delle relative DPA, ai sensi di legge. La documentazione integrativa di cui sopra non fa alcun cenno a valutazioni previsionali di impatto acustico dell'opera; pertanto, la richiesta di integrazione rimane inevasa.

VISTA l'ulteriore documentazione, trasmessa dalla proponente nel corso della fase asincrona della Conferenza, integralmente consultabile agli atti del procedimento, mentre infra si provvede, per comodità come peraltro nello stesso verbale n. 1 del 10.03.2025, ad elencarla solo per estremi, con una sintesi del rispettivo contenuto:

Prospetto n. 3	
Estremi Protocollo Ricevente Comune di Gissi	Tenore saliente del contenuto della documentazione
n. 12439 del 05-12-24	Nota della proponente in riferimento alla richiesta Prot. n. 26526 del 03.12.2024 formulata dalla Provincia di Chieti, circa le eventuali interferenze degli interventi da realizzare con riferimento agli attraversamenti delle aste fluviali e la viabilità provinciale

n. 12980 del 18-12-24	Nota della proponente in merito alla non applicabilità del D.L. 63/2024
n. 13344 del 31-12-24	Nota interlocutoria riferita alla richiesta del MIMIT - Div. X - I.T. Lazio e Abruzzo, circa la dichiarazione asseverata, ai sensi del D.Lgs. n. 48/2024, in attesa di documentazione della E-distribuzione SpA
n. 138 del 08-01-25	Riscontro alla nota ENAC-PROT-28/11/2024-0175443-A, a firma dell'Ing. Andrea Ceci, secondo cui l'impianto fotovoltaico in oggetto non è sottoposto a richiesta di istruttoria e parere/nulla osta di Enac in quanto non collocato entro la superficie conica dall'ARP (Aerodrome Reference Point) dell'aeroporto più vicino, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare" e dai parametri indicati nelle Linee Guida ENAC LG- 2022/002-APT (Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali)
n. 1491 del 11-02-25	Documento descrittivo dei criteri per una valutazione dell'esposizione ai campi magnetici da correnti e di individuazione delle distanze di prima approssimazione (DPA) riferito alla richiesta di integrazioni dell'ARTA Prot. 5086 del 06/02/2025.

CONSIDERATO che a seguito a valle della fase asincrona, come riportato nel verbale n. 1 del 10.03.2025, benché la nota di indizione della Conferenza prevedesse la possibilità di una eventuale riunione sincrona (preannunciata per il giorno 13.03.2025), si è tuttavia ritenuto opportuno annullare questa convocazione, lasciando comunque alla proponente la facoltà di presentare le integrazioni necessarie per permettere ulteriori approfondimenti tecnici, con particolare riferimento alle richieste di integrazione non ancora soddisfatte, ciò ritenuto in linea con il disposto dall'art. 14-bis, comma 2, della Legge 241/1990, parendo rivenirsi in esso la ratio di favorire i momenti di raggiungimento dell'accordo fra Amministrazioni e proponente ovvero di superamento di eventuali criticità, permettendo integrazioni documentali o chiarimenti anche in fase avanzata del procedimento; si è precisato che tale possibilità non garantisce automaticamente una conclusione positiva della Conferenza, con facoltà del Comune di Gissi di convocare successivamente l'eventuale conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della medesima Legge;

VISTA la nota Prot. n. 2656 del 10.03.2025, con cui è stato comunicato il suddetto verbale della Conferenza Asincrona e si è comunicato di ravvisare potersi ancora, nella corrispondente fase avanzata del procedimento, consentire debiti ed opportuni chiarimenti ed integrazioni, al fine di superare ogni residua criticità;

VISTO che con la citata nota Prot. n. 2656 del 10.03.2025 si è in effetti annullata la convocazione della fase sincrona già preannunciata nell'indizione per il giorno 13.03.2025 ed al contempo è stata richiesta alla società Energy One S.r.l. di presentare i necessari chiarimenti e le opportune integrazioni, con riferimento alle prescrizioni, indicazioni, condizioni e a qualsiasi altro elemento risultante dalle determinazioni delle Amministrazioni che si sono espresse con parere condizionato ovvero hanno evidenziato criticità residue sugli elaborati relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto (es. ARTA Abruzzo, che aveva ritenuto non ancora soddisfatte le richieste di integrazione da essa formulate);

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa presentata dalla società proponente Energy One S.r.l., acquisita agli atti con Prot. n. 3327 del 20/03/2025 e con Prot. n. 6929 del 19/06/2025, concernente chiarimenti e valutazioni in materia di impatto acustico ed elettromagnetico, comprensivi di una valutazione previsionale di un impatto acustico trascurabile, data la tipologia delle sorgenti sonore (trasformatori) e la loro distanza dai ricettori;

CONSIDERATO che la società proponente ha più volte (seppur implicitamente) comunicato, e da ultimo con PEC acquisita al Prot. n. 4284 del 10/04/2025 ribadito ed esplicitato, che la presente procedura attiene alla sola realizzazione del campo fotovoltaico e che tutti gli adempimenti per l'autorizzazione delle opere di connessione saranno curati nell'ambito del separato iter autorizzativo, a seguito del completamento delle attività di competenza del gestore di rete;

CONSIDERATO che, sebbene la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) abbia di norma ad oggetto complessivamente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e le relative opere di connessione, si precisa che, stante quanto sopra ovvero per la natura e la complessità delle opere di connessione alla rete (elettrodotto e relative infrastrutture), la valutazione delle interferenze specifiche legate al loro tracciato e impatto su aree demaniali, aste fluviali, strade e altre infrastrutture di rete (es. gasdotti) potrà avvenire con tempistiche dedicate e richiedere il coinvolgimento mirato degli Enti e gestori competenti per tali specifiche interferenze, anche in fasi successive di approfondimento progettuale o realizzativo, pur nell'inscindibilità dell'intervento complessivo giacché funzionalmente unico; perciò stesso:

- resta comunque ascritta alla esclusiva responsabilità della proponente la verifica con il gestore E-Distribuzione S.p.A. della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità, e quant'altro occorrer possa ai sensi degli artt. 33.5 e 33.6 del TICA, inclusa la piena compatibilità delle opere di connessione con le infrastrutture esistenti e i relativi adempimenti previsti dalla normativa di settore;
- dovranno essere acquisite, qualora non già presenti o sufficienti, le determinazioni e gli assensi specifici delle Amministrazioni e gestori di pubblici servizi competenti per la linea elettrica e le opere di connessione in relazione alle interferenze riscontrate o potenziali, conformemente alla normativa vigente;
- eventuali ulteriori chiarimenti, documentazioni e/o autorizzazioni settoriali relative alle opere di connessione e alle loro interferenze dovranno essere prodotti dalla proponente e/o acquisite dagli Enti competenti, per garantire la piena conformità e la sicurezza delle opere di rete;

CONSIDERATO che, stante quanto evidenziato dalla società proponente Energy One S.r.l. con la suddetta PEC al Prot. n. 4284 del 10/04/2025, così come già desumibile nel Verbale n. 1 del 10.03.2025, si conferma che il procedimento in corso, allo stato, riguarda esclusivamente la realizzazione del campo fotovoltaico, rimandando ogni ulteriore considerazione relativa a possibili interferenze con aree demaniali, aste fluviali, infrastrutture a rete o puntuali come strade e gasdotti alla fase di valutazione del tracciato della linea elettrica e delle opere di connessione, momento in cui dovranno essere coinvolti e notiziati i gestori e gli enti interessati in base alle specifiche tipologie di beni; inoltre, la società proponente ha ribadito, anche con tale PEC al Prot. n. 4284 del 10/04/2025, che tutti gli adempimenti necessari per l'autorizzazione delle opere di connessione saranno svolti nell'ambito di un separato iter autorizzativo, a seguito del completamento delle attività di competenza del gestore di rete;

VISTA la nota di ARPA Abruzzo Prot. N. 26800/2025 del 24/06/2025, pervenuta al Prot. n. 7061 del 24/06/2025, con la quale l'Agenzia per la Protezione Ambientale, a seguito delle integrazioni ricevute, ha espresso il proprio parere definitivo in materia di impatto acustico, concordando sulla sostanziale ininfluenza dell'opera sul clima acustico preesistente, in considerazione della ridotta potenza acustica delle sorgenti sonore previste (trasformatori), nonché delle distanze che separano dette sorgenti dai pochi ricettori a carattere abitativo presenti nelle aree limitrofe all'impianto stesso;

CONSIDERATO che con l'acquisizione della suddetta nota Prot. N. 26800/2025 del 24/06/2025 dell'ARPA Abruzzo, per quanto attiene al solo campo fotovoltaico, viene superata di fatto ogni precedente riserva, che, come già riportato nel verbale n. 1 del 10.03.2025, aveva implicato la necessità di un supplemento istruttorio in merito alle richieste di integrazione formulate dalla medesima ARPA Abruzzo, le quali all'epoca non risultavano ancora pienamente soddisfatte;

CONSIDERATO, invece, che le valutazioni relative all'impatto elettromagnetico delle opere di connessione alla rete (quali la nuova SE RTN, i raccordi AT, etc.), debbano essere svolte nell'ambito del separato iter autorizzativo di cui sopra si è fatto cenno, così da corrispondere a quanto richiesto dall'ARPA Abruzzo nella nota n. 7979/2025 del 25/02/25 (acquisita al Prot. n. 2230 del 26/02/25) e nella nota n. 26284/2025 del 19/06/2025 (acquisita al Prot. n. 6974 del 20-06-2025);

VISTA l'asseverazione della proponente datata 24.07.2025 (acquisita al Prot. n. 8300 del 25.07.2025), attestante che il progetto in argomento non è soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni, come pure la documentazione della proponente e gli elaborati di progetto, sono stati già resi disponibili agli atti del Comune e/o telematicamente, perciò stesso, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- è d'uopo precisare, quanto alle Amministrazioni coinvolte che hanno chiesto di rendere edotta la proponente circa i contenuti del loro parere, che, facendone menzione nel suddetto verbale e nel presente atto, si ritiene di aver assolto a tale onere di informazione della proponente;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si intendono acquisite le determinazioni relative di competenza delle amministrazioni che, entro il termine perentorio stabilito, non abbiano comunicato il proprio parere ovvero abbiano comunicato una determinazione priva dei requisiti previsti dal c. 3 del medesimo articolo;
- nei casi di inerzia delle amministrazioni e di conseguente formazione del silenzio-assenso, le responsabilità per l'attività amministrativa rimangono in capo alle amministrazioni che hanno omesso di pronunciarsi, ai sensi dello stesso art. 14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990.
- pertanto, si intendono acquisiti i pareri favorevoli degli enti che seppur destinatari della nota di indizione non hanno fornito alcun riscontro entro il termine stabilito ovvero non sono inclusi fra quelli citati nel prospetto n. 2 sopra riportato;

CONSIDERATO che ad oggi non risultano pervenute osservazioni contrarie al verbale n. 1 del 10.03.2025, trasmesso con la nota Prot. n. 2656 del 10.03.2025;

CONSIDERATO che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni e gestori di pubblici servizi terzi coinvolti ai fini dell'assenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza e, dunque, le stesse possono essere recepite in fase di predisposizione ed esecuzione dell'intervento, beninteso (come già peraltro risulta nel più volte citato verbale n. 1 del 10.03.2025) che:

- la proponente è tenuta ad adempiere a tutte le prescrizioni ricevute dalle Amministrazioni che si sono espresse con parere condizionato, al fine di garantire la conformità alle normative vigenti e la sicurezza ambientale;
- le condizioni e prescrizioni integrano gli ulteriori obblighi, comunque, a carico della proponente, ivi compresi quelli da soddisfare prima dell'inizio dei relativi lavori, quali la costituzione della garanzia di dismissione dell'impianto a fine esercizio;

CONSIDERATO che si intende ascritta alla esclusiva responsabilità della proponente:

- la posizione di non applicazione, assunta in risposta alla richiesta di verifica delle cause di esclusione, ai sensi D.L. 63/2024, come previsto dal secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021;
- l'intento di riservare ad un separato iter autorizzativo le opere di connessione, a seguito del completamento delle attività di competenza del gestore di rete;

CONSIDERATO che è appena il caso di precisare che il procedimento e conseguentemente il presente atto attiene la sola realizzazione del campo fotovoltaico, perciò stesso:

- resta comunque ascritta alla esclusiva responsabilità della proponente la verifica con il gestore E-Distribuzione SpA della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità, e quant'altro occorrer possa ai sensi degli artt. 33.5 e 33.6 del TICA;
- dovranno essere acquisite le determinazioni delle Amministrazioni mancanti sulla linea elettrica ed opere di connessione;
- potranno essere riservate al momento della valutazione del tracciato della linea elettrica e delle opere di connessione le ulteriori considerazioni ed implicazioni circa le eventuali interferenze con aree demaniali, aste fluviali, strade ed altre infrastrutture puntuali a rete,

compresi i gasdotti, nel qual caso, oltre a mutuare le condizioni e prescrizioni già ricevute, dovranno essere notiziati e coinvolti gli Enti / gestori a seconda delle specifiche tipologie di beni interessati;

CONSIDERATO che le misure di compensazione ambientale e territoriale non possono superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, ai sensi dell'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010; ogni ulteriore dettaglio potrà essere ad ogni buon conto definito nei successivi segmenti temporali;

VISTO il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ove è previsto che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

CONSIDERATO che, secondo l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 190/2024, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118", il presente atto può essere assunto in riferimento al D.Lgs. 387/2003;

CONSIDERATO che si ravvisa di poter adottare la determinazione motivata di conclusione positiva con prescrizioni della conferenza dei servizi, con gli effetti dell'art. 14-quater L. 241/90 e s.m.i., per la realizzazione del campo fotovoltaico in oggetto;

DETERMINA

- 1) Di prendere e dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché sua motivazione ai sensi della L. 241/90, sicché per tale si approva, ritenendosi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
- 2) Di prendere e dare atto, in particolare, che risultano agli atti del procedimento e per quanto occorrer possa si approva il verbale n. 1 del 10.03.2025 della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14 bis della L. 241/90, nonché i pareri e scritti che hanno fatto pervenire Amministrazioni, Enti e gestori di pubblici servizi, come per estremi citati in narrativa, i cui contenuti e prescrizioni sono da intendersi integralmente recepiti nel presente atto, ancorché non materialmente allegati e/o trascritti;
- 3) Di adottare, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., la presente determinazione motivata di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), avente ad oggetto la costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico con sistema fisso a terra di potenza pari a 4500,00 KW (da ubicarsi su terreno in agro del Comune di Gissi (CH), nella Località Selva, identificato catastalmente dal Foglio di mappa 14 Particelle 209, 211, 4049, 4051), fermo restando quanto specificato in narrativa e/o nel presente dispositivo in merito alla distinta valutazione della linea di connessione (Rif. cod. rintracciabilità 409219718);
- 4) Di dare atto che la Società ENERGY ONE S.R.L., con sede legale a Rocca San Giovanni (CH) in C.da Sterpari del Garda n. 8/A (C.F./P.IVA 02799700691), in persona del legale rappresentante pro tempore - nel presente atto per brevità denominata anche solo "Titolare" e/o "Proponente" - è la proponente della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) e, pertanto, attuale diretta destinataria del presente provvedimento, fermo restando che gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente atto e posti a carico della Titolare si intendono estesi ad eventuali suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, con l'obbligo per l'attuale Titolare di portare formalmente a conoscenza dei medesimi il contenuto integrale del presente provvedimento e degli impegni da esso scaturenti;
- 5) Di prendere e dare atto che, fermo restando quant'altro stabilito dall'art. 12 del D.P.R. 387/2003 e dagli artt. 14-bis e 14-quater della L. n. 241/1990, a cui si rinvia, la presente

determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della conferenza di servizi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ovvero dal presente atto immediatamente efficace;
- 7) Di stabilire che i lavori devono essere realizzati secondo gli elaborati progettuali presentati a questo Comune ed oggetto della Conferenza di Servizi e comunque in conformità alle disposizioni, alle condizioni ed alle prescrizioni risultanti:
 - a) dal presente atto, dai verbali della Conferenza dei Servizi e dagli scritti e pareri pervenuti da Amministrazioni, Enti e gestori di pubblici servizi interessati, citati in narrativa e che, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono integralmente e ad ogni effetto qui recepiti;
 - b) dalle inderogabili disposizioni in materia (come elencate nei "visti" in narrativa) e più in generale a carattere urbanistico ed edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o della tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità; alla cui piena osservanza la presente determinazione, ancorché positiva, è condizionata, con il conseguente obbligo, ad esclusivo carico della titolare e/o suoi successori e/o aventi causa:
 - di recepire e attuare integralmente le prescrizioni indicate, nonché di darne conto a questo Comune ed alle amministrazioni competenti, in ogni fase di sviluppo progettuale, esecuzione, esercizio, dismissione e ripristino, ove necessario e comunque prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;
 - di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nel presente atto;
- 8) Di stabilire e precisare che la presente determinazione è subordinata all'integrale e vincolante adempimento, da parte della società proponente / titolare, di tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni risultanti dal presente atto e di quelle formulate dalle Amministrazioni ed Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, come risultanti dal verbale in narrativa e dalla documentazione acquisita agli atti, nonché all'adempimento, prima dell'inizio dei relativi lavori ove non diversamente stabilito, delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
 - 8.1) Costituzione di idonea cauzione ovvero di garanzia di tipo bancario a copertura degli oneri di dismissione e smantellamento dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio;
 - 8.2) Evidenziare la necessità di eventuali interventi su singole essenze arboree, ai sensi dell'art. 50 della L.R. 3/2014;
 - 8.3) Comunicazione alla stazione dei carabinieri forestali competente per territorio con almeno 5 giorni di anticipo rispetto ad ogni eventuale intervento sulla vegetazione arborea;
 - 8.4) Acquisizione, a cura e spese della titolare, dell'autorizzazione da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento per scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti;
 - 8.5) Rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori (con particolare riferimento anche alle future opere di connessione) e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni specifiche rispetto alle eventuali interferenze ed ai relativi adempimenti autorizzativi settoriali;
 - 8.6) Comunicazione dei nominativi del costruttore, del direttore dei lavori e di ogni responsabile dei medesimi;
 - 8.7) Comunicazione, entro 5 giorni dall'evento, delle date di effettivo inizio dei lavori e di ultimazione dei lavori, nonché delle date di inizio e di termine della fase di esercizio dell'impianto;
 - 8.8) (ove necessario e secondo la normativa tempo per tempo applicabile) Presentazione di comunicazione e/o ottenimento dell'assenso presso gli Enti

preposti, in relazione ad eventuali ipotesi di variante, proroga di termini, voltura, modifica di dati, inerenti alle fasi di progettazione, realizzazione, esercizio, dismissione e ripristino, comunque inerenti all'oggetto del presente atto;

- 9) Di stabilire e precisare che i lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono essere conclusi entro il termine di 3 (tre) anni, salvo proroga se approvata (previa motivata richiesta), a decorrere dall'inizio dei lavori medesimi, che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di comunicazione del presente atto;
- 10) È fatto obbligo alla titolare di comunicare le date di inizio lavori a:
 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
 - Sindaco del Comune di Gissi;
 - ARTA Abruzzo;
 - Comando Stazione Carabinieri Forestale di Gissi;
- 11) È fatto obbligo alla titolare di comunicare formalmente al Comune ed agli Enti competenti:
 - entro 5 giorni, la data di conclusione dei lavori;
 - la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni;
 - tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza;
- 12) Il legale rappresentate della titolare deve trasmettere nei tempi previsti al Comune intestato, al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo ed agli altri Enti competenti, il certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:
 - l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
 - la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite;
 - l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dal presente atto e da ciascuna determinazione delle Amministrazioni coinvolte;
- 13) La titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Comune ed al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento ed alla produzione di energia;
- 14) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico a carico del Comune intestato, mentre fa obbligo alla titolare di adempiere a tutte le prescrizioni ricevute dalle Amministrazioni che si sono espresse con parere condizionato, come sintetizzato nel presente atto e quant'altro a maggior dettaglio desumibile dagli atti della conferenza, al fine di garantire la conformità alle normative vigenti e la sicurezza ambientale, nonché di assolvere agli obblighi previsti dal presente provvedimento (come risultanti dalla parte narrativa e/o dispositiva), comprensivi:
 - degli oneri di progettazione, di realizzazione, di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
 - della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;
 - di quanto concerne le mitigazioni e le misure compensative, ivi compreso il riconoscimento a favore del Comune intestato del 3 (tre) per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, ai sensi dell'Allegato 2 del D.M. 10/09/2010, salva la definizione di ogni ulteriore dettaglio; all'uopo, i dati da comunicare ai sensi del precedente punto si intendono sin d'ora comprensivi di quelli inerenti a tali proventi;

- 15) Di precisare che si intende ascritta alla esclusiva responsabilità della proponente / titolare:
- 15.1) in merito alla dichiarata esenzione in merito alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (V.A.), nella considerazione che restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - 15.2) a riguardo della posizione di non applicazione, assunta in risposta alla richiesta di verifica delle cause di esclusione, ai sensi D.L. 63/2024, come previsto dal secondo periodo del comma 1-bis dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021;
- 16) Di dare atto e precisare che il presente provvedimento è rilasciata esclusivamente per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 4500,00 kW, dacché, come la stessa società proponente ha ribadito anche con la PEC acquisita al Prot. n. 4284 del 10/04/2025 è rimandata ogni ulteriore considerazione relativa a possibili interferenze con aree demaniali, aste fluviali, infrastrutture a rete o puntuali come strade e gasdotti alla fase di valutazione del tracciato della linea elettrica e delle opere di connessione, momento in cui dovranno essere coinvolti e notiziati i gestori e gli enti interessati in base alle specifiche tipologie di beni (a tal riguardo tutti gli adempimenti necessari per l'autorizzazione delle opere di connessione potranno essere collocati anche in fasi successive di approfondimento progettuale o realizzativo, pur nell'inscindibilità dell'intervento complessivo giacché funzionalmente unico, da svolgere nell'ambito di un susseguente iter autorizzativo, a seguito del completamento delle attività di competenza del gestore di rete);
- 17) Di precisare che inoltre si intende ascritta alla esclusiva responsabilità della proponente / titolare:
- 17.1) la decisione di scorporare dall'attuale procedimento le opere ed impianti di connessione alla rete, rinviando ad un relativo susseguente procedimento autorizzativo; perciò stesso, come sopra precisato, l'attuale procedimento e quindi il presente atto attiene la sola realizzazione del campo fotovoltaico, sicché per quanto occorrer possa oltre a mutuare le condizioni e prescrizioni già ricevute dovranno essere notiziati e coinvolti gli Enti / gestori a seconda delle specifiche tipologie di beni interessati essere, ai fini dell'acquisizione delle determinazioni delle Amministrazioni mancanti sulla linea elettrica ed opere di connessione;
 - 17.2) la verifica con il gestore E-Distribuzione SpA della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità, e quant'altro occorrer possa ai sensi degli artt. 33.5 e 33.6 del TICA;
 - 17.3) la gestione delle interferenze, con la rilevazione di tutti i servizi e delle condotte interrato esistenti;
 - 17.4) la gestione della vegetazione ed agricola;
- 18) per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa essere arrecato a persone (inclusi terzi) o a cose, e che derivi:
- a) da fatti, atti od omissioni – anche di propri dipendenti, collaboratori o soggetti incaricati – connessi alla progettazione, realizzazione, installazione, esercizio, gestione e manutenzione dell'impianto;
 - b) dall'impianto stesso, inteso come struttura complessiva, inclusi i suoi componenti, macchinari, apparecchiature, materiali, nonché da vizi di progettazione (qualora la progettazione sia di competenza o responsabilità della Titolare), vizi di costruzione o di installazione, difetti dei materiali, guasti, avarie, malfunzionamenti, interruzioni di servizio, incendi, esplosioni, emissioni nocive, sversamenti o qualsiasi altro evento dannoso originatosi o propagatosi dall'impianto medesimo o da sue pertinenze;
 - c) conseguentemente, la Titolare ne risponderà in via esclusiva, restando obbligata a tenere integralmente indenne e manlevare l'Ente intestato da qualsiasi pretesa, domanda, azione legale (sia in sede civile che penale o amministrativa), sanzione, richiesta di risarcimento, costo (incluse spese legali e peritali), onere o passività che dovesse essere avanzata da terzi o imposta da qualsiasi autorità competente;
- 19) Di fare e ritenere salvi ed impregiudicati:
- i diritti di terzi;

- ogni ulteriore e/o diversa valutazione e/o considerazione sulle opere e sul tracciato della linea elettrica ed in merito alle eventuali interferenze con aree demaniali, aste fluviali, strade ed altre infrastrutture puntuali / a rete;
- 20) Di stabilire che la proponente dovrà consentire e non ostacolare le verifiche sull'adempimento delle prescrizioni, le attività di vigilanza e di controllo sull'esecuzione dei lavori e sull'esercizio dell'impianto; le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze;
- 21) Di stabilire che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e/o in esso recepite e/o richiamate, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del D.Lgs. 28/2001, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
- a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
- 22) Di precisare che per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni di cui ai "visti" in narrativa;
- 23) Di precisare inoltre, sin d'ora e per quanto occorrer possa, relativamente alle specifiche opere di rete per la connessione, che:
- 23.1) E-DISTRIBUZIONE S.P.A. sarà autorizzata all'esercizio delle opere di rete per la connessione (ancorché costruite dalla proponente / titolare);
 - 23.2) Le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno quindi utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica da parte della stessa E-DISTRIBUZIONE S.P.A.;
 - 23.3) Le opere di rete per la connessione non saranno soggette all'obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi;
- 24) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto;
- 25) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Gissi e di darne comunicazione ovvero trasmetterla a tutte le Amministrazioni ed Enti che hanno partecipato al procedimento, nonché alla società proponente ed alla progettista;
- 26) Di onerare la proponente di provvedere per quanto occorrer possa ad esclusive sue cure e spese alla pubblicazione su BURAT e più in generale di assumere a suo esclusivo carico la realizzazione ed esercizio dell'impianto in conformità alle norme in materia ed alle condizioni risultanti dal presente atto e/o dagli atti della Conferenza di Servizi.

Il Responsabile del Procedimento
(F.to Marco Piccirilli)

Il Responsabile del Settore
(F.to Piccirilli Marco)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 25-07-2025

Il Responsabile del Settore
F.to Marco Piccirilli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data 26-07-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 10-08-2025 n. 467 del registro

Lì 26-07-2025

Il Responsabile del Procedimento
(F.to Marco Piccirilli)

È copia ad uso amministrativo.

Lì 26.07.2025

Il Responsabile del Procedimento
Marco Piccirilli
Firmato digitalmente